

stero. Nè io posso consentire nell'opinione dell'onorevole commissario, il quale diceva bastare che ognuno sappia di quale sostanza sia costituito l'empiastrò o lo scilloppo raccomandato, perchè quando a mo' d'esempio sia noto che la pillola miracolosa non è altro che mollica di pane, ognuno sarà capace come avesse male locata la sua fiducia.

E non posso acconsentire in questa opinione dell'onorevole commissario regio, perchè è delle credenze volgari questo il principale vizio, che per quanto voi con argomenti scientifici studiate combatterle, resistono più lungamente; nè basta ai medici il dire: quel medicamento non fa bene, nè basta nemmeno il dire alle moltitudini: non usate quelle sostanze che vi fanno male; le moltitudini credono sovente piuttosto al ciarlatano od alla donnicciuola che ai consigli dati in nome della scienza e dell'esperienza.

Mi sta dunque fermo nell'animo che se voi fate quest'agevolezza al commercio di costoro, i quali usano ed abusano dei mezzi di pubblicità per uccellare i calandrini, voi avrete un'invasione grande di formole, colle quali i ciarlatani smungeranno le borse della gente che in loro pone fiducia, e non avrete verun beneficio. Dirò anzi che coloro faranno un danno perchè colla loro industria poco onesta (e dico poco onesta perchè non è mai prettamente onesta un'industria che fa fondamento sulla credulità cieca della moltitudine), colla loro industria poco onesta, dico, essi inceppano l'onesta industria di coloro che hanno fatto studi e spese per preparare le sostanze che sono riputate acconcie a sanare le infermità umane.

La Camera vede che io mi tengo più che posso dallo sdruciolare a questioni mediche, sto più che posso nella questione economica che è quella che io credo più conveniente alla nostra assemblea.

Ora che vi propongo io, signori?

Vi propongo di non concedere privative ai medicinali, anzi di porre una clausola all'articolo 6 che vieti il darle, e da questo articolo 37 propongo si tolga il paragrafo primo che accenna alle preparazioni farmaceutiche o medicinali di qualunque specie. Ma il commissario regio ieri diceva: se i medicinali non sono gratificati di privativa, la chinina, a mo' d'esempio, questa utilissima invenzione di un farmaco (si dica specifico o no, non voglio pronunciarmi su ciò), questa invenzione non potrebbe ottenere la privativa. Ora io rispondo che la chinina è innanzitutto un prodotto chimico, un prodotto industriale di quelli che secondo lo spirito e la lettera della legge ottengono la privativa, senza che se ne ricerchi l'azione o virtù medicamentosa.

Ed io oserei dire che sulle azioni medicamentose non può *a priori* pronunciare neppure il magistrato di sanità; pronunzia soltanto che la tale sostanza non è veleno, nè pronunzia altro giudizio. Anzi il magistrato di sanità non potrebbe dire neppure che il veleno non è medicamento, chè moltissimi veleni sono medicinali; nè il magistrato di sanità potrebbe garantire che la formola la più innocente in apparenza non potesse diventare nocevole alla sanità, avvegnachè i giudizi e sulla natura delle infermità e sulle indicazioni e contro indicazioni delle sostanze che possono sanare le infermità sieno così implicati e di cognizioni scientifiche e di cognizioni pratiche che non si può sentenziare sommariamente col sì o col no.

Quale adunque il vantaggio sperato? Forse l'utilità fiscale? Gli è forse per ottenere che si diano molte licenze? Ma, a fronte di possibili danni, non posso ammettere i facili lucri fiscali; se il Governo non avesse altra responsabilità morale che quella di favorire, sia pure per modo indiretto, lontano

e poco efficace, l'industria di coloro che speculano sulla calandrinaggine pubblica, io sentirei il dovere d'impedire che ne avesse la facoltà.

Raccomando adunque alla Camera, conchiudendo, che voglia provvedere sia tolto all'articolo 37 il paragrafo primo, che accenna alle preparazioni farmaceutiche o medicinali di qualunque specie, e che all'articolo 6 tra i prodotti che non possono ottenere privativa siano posti i medicinali.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

SCIALOJA, commissario regio. Io credeva che l'onorevole deputato, proponendo la soppressione del primo numero dell'articolo 37, ed un'aggiunzione all'articolo 6, colla quale intende che si neghino le privative ai medicinali, volesse realmente ciò che suonano le parole della proposta correzione.

Ma invece il mio discorso fa credere che egli desidero perfettamente l'opposto. Perocchè egli chiedeva a sè medesimo se l'inventore della chinina avrebbe mai avuta privativa nel suo sistema, e rispondeva che l'avrebbe avuta come privativa di un prodotto chimico, e non già di un medicamento, vale a dire, l'avrebbe avuta senza esame preventivo, senza avviso del magistrato preposto alla pubblica salute.

Onde, o signori, ravvicinando ciò che suonano queste parole da lui autorevolmente profferite, e ciò che suonerebbe la correzione da lui proposta, io pongo la questione così: deve la Camera accettare un emendamento, la cui conseguenza non sarebbe già di negare la privativa ai medicinali, ma sì di accordarla ciecamente a tutti, a condizione che sia dissimulato dall'inventore l'uso che vuol farne, e di accordarlo senza esame ad invenzioni che possono contenere un veleno, o tornare in qualsiasi modo dannose alla pubblica salute? (*Movimenti diversi*)

MICHELINI G. B. Domando la parola.

SCIALOJA, commissario regio. Posta così la questione, io credo che sia da sè medesima risolta.

In ogni modo a me sembra che tutta questa discussione relativa alle preparazioni farmaceutiche ed ai medicinali si raggiri intorno un equivoco, il quale principalmente è occasionato da ciò che l'articolo 37 è considerato isolatamente, senza cioè il necessario suo raffronto a tutte quante le altre parti della legge. In effetto, nell'articolo 20 del progetto, articolo da voi già adottato, è detto espressamente che colui il quale chiede un attestato di privativa è nell'obbligo, sotto pena di nullità, di aggiungervi l'indicazione della scoperta o invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente e con precisione i caratteri e lo scopo. Notate, signori, l'inventore deve nella sua domanda indicare i caratteri e lo scopo della sua invenzione sotto pena di nullità.

Nell'articolo 21, anche da voi adottato, è detto al numero primo che oltre di queste indicazioni richiedesi la descrizione dell'invenzione o scoperta; ed all'articolo 22 soggiungesi che questa descrizione conterrà un compiuto e distinto ragguaglio di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o la scoperta.

Ora l'articolo 37 considera questo caso, cioè che un chimico, che un inventore qualunque avendo trovato un nuovo prodotto, ne chiedga la privativa, dichiarando che egli intende destinare quel prodotto per curare la malattia C od un genere qualunque di malattie, e però di usarlo come medicamento.

In questo caso io domando se quando un inventore formoli così la sua richiesta, il Governo sia obbligato ad accordare ciecamente a costui una privativa, o se invece non abbia il